

N. 20909/12 R.G. Notizie di Reato  
N. 1469/14 R.G. G.I.P.

Sent. n. \_\_\_\_\_  
del 18.02.2015  
Al P.M. per esecuz. il \_\_\_\_\_  
Campione Penale n° \_\_\_\_\_  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**UFFICIO GIP**

**SENTENZA**  
**a seguito di giudizio abbreviato**  
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p. )

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dell'udienza preliminare Vittorio Anania, all'udienza del 18 febbraio 2015, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A**

Nei confronti di:

**M. F.,**

**IMPUTATO**

*(in concorso con B. Ma. e P. R. per i quali si procede separatamente)*

***delitto p. e p. dagli artt. 40 cpv. 110, 644 comma I e V n.1 perché, in concorso tra loro:***

***B. MA., quale presidente di OMISSIS S.P.A. nonché di vicepresidente della Banca XXX***

***M. F., quale direttore generale di OMISSIS S.P.A. fino al 31.5.2012***

***P. R., quale responsabile del coordinamento commerciale Aree di OMISSIS S.P.A.***

***non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente n.0084679 intestato alla AlfaS.R.L. e n.0008112 intestato alla beta***  
***Nello specifico***

***1) per non avere impedito che sul conto corrente n.0084679 intestato alla AlfaS.R.L. nelle liquidazioni relative al:***

*III trimestre 2009 fossero applicate competenze con TEG rilevato pari al 15,09% (TEGM soglia: 12,48%) con debordo accertato pari ad euro 1.040;*

*I trimestre 2010 fossero applicate competenze con TEG rilevato pari al 24,74% (TEGM soglia: 19,68%) con debordo accertato (compensato) pari ad euro 1.074;*

*III trimestre 2010 fossero applicate competenze con TEG rilevato pari al 28,19% (TEGM soglia: 19,82%) con debordo accertato (compensato) pari ad euro 3.063;*

*ed altresì per non avere impedito che le predette competenze fossero richieste con l'istanza di ammissione al passivo del fallimento della AlfaS.R.L depositata presso il Tribunale di Palermo in data 6.5.2011.*

*2) per non avere impedito che sul conto corrente n.0008112 intestato alla Beta & c. S.a.S. nella liquidazione relativa al III trimestre 2009 fossero applicate competenze con TEG rilevato pari al 20,17% (TEGM soglia: 12,48%) con debordo accertato pari ad euro 3.495,44 ed altresì per non avere impedito che le predette competenze fossero richieste sia nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al ruolo generale del Tribunale di Palermo con numero 1263/2010 nel corso dell'udienza celebratasi il 24/9/2012, sia nel procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al ruolo generale delle esecuzioni del Tribunale di Termini Imerese con numero 204/2010.*

*Con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di un'attività bancaria.*

*Fatti commessi in Palermo fino al 24/9/2012*

Con l'intervento del P.M. in persona dei dott.ri Marco Verzera e Claudia Ferrari nonché del difensore di fiducia avv. Lillo Fiorello.

#### **Le parti hanno concluso come segue:**

*all'udienza del 22.12.2014:*

- **i Pubblici Ministeri** concludono chiedendo la condanna alla pena finale di anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa così determinata: p.b. per l'ipotesi di cui al 5° comma dell'art. 644 c.p. = anni 3 di reclusione ed euro 10.000,0 di multa; aumentata ex art. 81 cpv. c.p. ad anni 3 mesi 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; infine ridotta di 1\3 per la scelta del rito;

*all'udienza del 05.02.2015:*

- **il difensore di fiducia** deposita note difensive e conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso ed, in ulteriore subordine, perché non costituisce reato;

*all'udienza del 18.02.2015:*

- **i Pubblici Ministeri** depositano una memoria ex art. 121 c.p.p. e replicano insistendo nelle loro precedenti richieste;
- **il difensore di fiducia** controreplica insistendo nelle sue conclusioni.

## MOTIVAZIONE

### 1. Svolgimento del processo

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, depositata dal locale Ufficio di Procura in data 20.06.2014 a carico di P. R., M. F. e B. Ma. per il reato di usura bancaria ascritto in concorso come in atti, si fissava l'udienza preliminare del 03.11.2014 nel corso della quale si dava atto del deposito in cancelleria di alcune memorie per conto del P. e del B. nonché del deposito di documenti per conto del M.; ammessa la produzione in questione, si acquisivano le dichiarazioni rese, ex art. 391 *bis* c.p.p., da F. Romito al difensore del B..

Subito dopo il M. formulava personalmente richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti sicché, ammesso il rito in questione, la posizione processuale del predetto imputato veniva stralciata e l'udienza preliminare proseguiva a carico dei soli P. e B. (entrambi rinviati a giudizio).

Nella successiva udienza del 22.12.2014, nell'ambito del giudizio abbreviato, i Pubblici Ministeri formulavano ed illustravano le loro conclusioni a carico dell'imputato M. mentre il difensore di fiducia del predetto, dopo il deposito di note difensive, concludeva all'udienza del 05.02.2015.

Infine all'odierna udienza (18.02.2015) i Pubblici Ministeri depositavano una memoria ex art. 121 c.p.p. e replicavano insistendo nelle loro richieste; subito dopo anche il difensore di fiducia del M. controreplicava insistendo nelle sue conclusioni.

Dopo la camera di consiglio la causa veniva posta in decisione con riserva della motivazione della sentenza.

Ciò posto, ritiene il giudicante che la critica disamina degli elementi probatori utilizzabili per la decisione imponga di affermare la colpevolezza dell'imputato F. M. in ordine al reato oggetto di contestazione che risulta integrato nei suoi elementi essenziali.

### 2. Premessa

Prima di esaminare il merito degli elementi probatori non è ozioso precisare taluni aspetti di carattere generale sull'usura bancaria, non fosse altro perché, nel panorama

giurisprudenziale nazionale, raramente si perviene a dei giudizi di colpevolezza nel settore bancario.

L'art. 644 comma 3 c.p. (come modificato dall'art. 1 L. 108/1996) rimette alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli *“interessi sono sempre usurari”* aggiungendo, al quarto comma, che: *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

Per effetto di tale formulazione, dunque, il reato di “usura comune” si configura per l'oggettivo superamento del tasso soglia degli interessi, indipendentemente dalle condizioni della persona offesa, salvo che non si verifichi, comunque, un abuso delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima potendosi configurare, in questo caso, l'usura anche nel caso di tassi inferiori a limite legale con possibilità, persino, di integrare l'aggravante del n. 3 del comma 4 dell'art. 644 c.p. qualora il reato sia commesso *“in danno di chi si trova in stato di bisogno.”*

E' stata delineata una disciplina in chiave tendenzialmente oggettiva, incentrata su un rapporto di sproporzione fra le prestazioni, predeterminata in base ad una procedura amministrativa regolata dalla legge che prevede l'intervento di diversi soggetti.

Invero per la determinazione di tale limite l'art. 2 della legge 108/1996 stabilisce, al comma 1, che il *“Ministro del Tesoro, sentita la Banca di Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e intermediari finanziari ...”* per ricavare i valori medi, derivanti da tale rilevazione, che, a seguito di adeguati correttivi *“... sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”*.

In virtù di questo articolato procedimento viene fissato il limite oltre il quale gli interessi *“sono sempre usurari”* stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni, raggruppate secondo criteri di omogeneità, in cui il credito è compreso aumentata della metà (dal 14 maggio 2011, in virtù del D.L. n. 70 convertito con la legge 7 luglio 2011, n. 106, detto aumento è di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali).

La legge n. 24 del 2001 ha, peraltro, chiarito che si intendono usurari gli interessi che *“superano la soglia stabilita dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo indipendentemente dal loro pagamento”* dovendo per completezza aggiungere che il D.L. n. 70 del 2011 ha in parte modificato il meccanismo di calcolo del tasso soglia, anche se tale mutamento non ha concreta incidenza nel riconoscimento della responsabilità valendo solo per il periodo successivo (invero non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2 co. 3 c.p., come confermato da Cass. sez. 2°, n. 46669 del 23.11.2011, dep. il 19.12.2011).

È prevista una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi di interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale, collegato al concetto di usura, al superamento di tale livello-soglia.

Per conseguenza la norma di cui all'art. 644 c.p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una articolata procedura amministrativa secondo un sistema che, comunque, non contrasta con il principio di riserva di legge in materia penale (vedi in tal senso: Cass. sez. 2°, n. 20148/2003).

Ciò che rileva è che i tassi effettivi globali medi (d'ora in poi TEGM) sono calcolati dalla Banca d'Italia attraverso le segnalazioni degli intermediari bancari e finanziari sulla base delle *“Istruzioni per la rivelazione del tasso effettivo globale medio ai sensi delle legge sull'usura”* pubblicate dalla stessa Banca d'Italia.

A prescindere da queste notazioni sulle modalità di determinazione del tasso soglia in termini strettamente economici, va considerato che il quadro ermeneutico è stato fortemente condizionato negli ultimi anni da interventi normativi nonché da pronunce della Suprema Corte che hanno introdotto importanti elementi di novità nella valutazione delle condotte penalmente rilevanti in tema di usura bancaria.

Ci si riferisce, in particolare, alle progressive “correzioni” che le decisioni della Corte di Cassazione hanno apportato alle indicazioni (“istruzioni”) fornite dalle circolari della Banca d'Italia dovendo sul punto qui semplicemente osservare che a partire dal 1996 le menzionate circolari hanno proposto per anni interpretazioni “restrittive” delle voci da inserire nel calcolo degli interessi come avvenuto, ad esempio, sul tema delle commissioni

di massimo scoperto (la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'illegittimità dell'esclusione della commissione di massimo scoperto dal calcolo del TEG: vedi Cass. Sez. 2°, sentenza n. 12028 del 19.02.2010).

Evitando di approfondire questa problematica delle commissioni di massimo scoperto, che in effetti non assume particolare rilievo nell'ambito del presente giudizio (vedi *infra*), è invece rilevante il ruolo della Banca d'Italia per come considerato dalla giurisprudenza di legittimità.

Se particolare rilievo assume l'apporto fornito dalla Banca d'Italia che, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le dovute istruzioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione a categorie omogenee di operazioni creditizie, tuttavia, a partire dalla sentenza n. 28743 del 2010, la Suprema Corte ha osservato che le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e, nell'ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Più esattamente è stato affermato che: *“Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in sé particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli operatori bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte dell'istituto di credito.”* (Cass. sez. 2° n. 46669 del 23.11.2011 dep. il 19.12.2011).

La disattenzione del portato letterale dell'art. 644 c.p. nel settore bancario, nell'ambito di una certa confusione ermeneutica che ha caratterizzato il fenomeno sino al 2010, ha comportato una sostanziale disapplicazione del precetto penale secondo delle indicazioni che, tuttavia, non sembrano più percorribili dopo le puntuali e circostanziate precisazioni fornite dalla Suprema Corte che impone un approccio di più stringente ed adeguata verifica per tutti quei comportamenti che possano disattendere i limiti posti dalla norma penale a presidio dell'attività di erogazione del credito.

Segnatamente dopo le sentenze citate nn. 46669/11 e 28743/10, sulla punibilità delle richieste d'interessi usurari, è venuto meno il contesto di incertezza normativa riferito sia alle norme primarie sia alle non più 'difformi' Istruzioni della Banca d'Italia.

Di conseguenza anche gli interessi usurari addebitati in conto negli anni precedenti, qualora non coperti da rimesse di pagamento intervenute prima del 2010, se ricompresi nel saldo reclamato nel decreto ingiuntivo e/o in un'azione riconvenzionale possono configurare una condotta d'usura punibile in sede penale.

In effetti si è per lungo tempo assistito ad un fenomeno per cui l'usura bancaria, sebbene espressamente considerata al comma 5 punto 1 dell'art. 644 c.p. (peraltro con un cospicuo aumento della pena da un terzo alla metà "*se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare*") di fatto non veniva sanzionata per carenza dell'elemento soggettivo in conseguenza e per effetto delle circolari della Banca d'Italia i cui effetti valevano sia a livello primario nella fase di determinazione del tasso dell'usurarietà (TEG), sia, soprattutto, in sede interpretativa delle relative condotte tenute dagli istituti di credito.

Come si avrà modo di verificare nel presente procedimento penale, in presenza di sforamenti del tasso soglia conclamati, non si profilano problemi interpretativi legati a possibili ambiguità delle o nelle istruzioni della Banca d'Italia tanto più che il perito, dott. Giulio Del Prete, nominato nell'incidente probatorio (con incarico conferito all'udienza del 22.02.2013), ha tenuto conto di un criterio prudenziale seguendo le indicazioni fornite dalla stessa Banca d'Italia per verificare le operazioni bancarie di più diretto interesse processuale.

Ma soprattutto il dato che caratterizza il presente giudizio abbreviato è rappresentato dal fatto che è stato possibile accertare che lo sforamento del tasso soglia ha riguardato un numero di rapporti bancari ampio che trascende di gran lunga dai due episodi di usura continuata in danno delle società "*Alfas.r.l.*" e "*Beta & C. s.a.s.*" che vengono contestati, così da confermare l'oggettiva mancanza di un sistema di controllo sui tassi di interesse nell'erogazione del credito.

Quella condotta omissiva ("*non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari*") che nel presente procedimento penale viene ascritta ai soggetti di vertice della OMISSIS s.p.a., del Gruppo XXX, in specie:

- all'odierno imputato, in qualità di direttore generale (fino al maggio del 2012) di Omissis ;
- a P. R., quale responsabile del coordinamento commerciale Area di Omissis ;
- a B. M., quale presidente di Omissis , nonché di vice presidente della XXX.

Come anticipato il presente giudizio abbreviato si svolge, a seguito di stralcio, soltanto a carico del direttore generale M. mentre le posizioni dei due originari coimputati, P. e B., nelle rispettive qualità, verranno giudicate nella competente sede dibattimentale anche se tutte le posizioni conservano delle intrinseche connessioni sulle quali inevitabilmente si tornerà, non fosse altro che per dipanare quel reciproco rimbalzo di responsabilità articolato in chiave difensiva.

L'ultima notazione di carattere preliminare attiene all'elemento soggettivo del reato, dovendo sul punto osservato che prima della riforma del 1996 la giurisprudenza configurava il dolo d'usura come il consapevole approfittamento dello stato di bisogno, non ritenendo sufficiente la semplice conoscenza da parte dell'agente della condizione di bisogno della vittima.

In linea con la formulazione incriminatrice allora vigente occorre, cioè, una consapevole volontà di trarre profitto dalla situazione di bisogno e precarietà economica in cui versava il soggetto passivo del reato (vedi in questo senso: Cass. 154436/1981); si richiedeva, in particolare, la prova che l'agente conoscesse lo stato di bisogno dell'usurato e che ne avesse intenzionalmente approfittato, con una volontà certa e piena del collegamento diretto tra disagio economico del soggetto passivo e natura usuraia della pretesa dell'agente.

Per tali ragioni, si riteneva comunemente che nell'usura fosse configurabile solo il dolo diretto e non anche il dolo eventuale, non essendo concepibile un delitto di usura, in cui l'agente non avesse voluto profittare dell'usurato, ma avesse agito rappresentandosi l'approfittamento usuraio come una conseguenza probabile o solo possibile della propria condotta, senza volerla in concreto, ma accettando il rischio del verificarsi dell'evento usurario.

Dopo la profonda riforma operata nel 1996, il dolo del reato di usura è stato individuato nella coscienza e volontà di concludere un'operazione di credito a condizioni tali da determinare il superamento del tasso soglia usurario stabilito dalla legge; non è, dunque,



più necessario l'accertamento dell'intenzione malvagia dell'usuraio e della volontà dell'approfittamento, essendo ormai decisiva la rappresentazione del probabile superamento del tasso soglia usurario come evento voluto o accettato nell'eventualità che detto superamento si verifichi.

Per gli organi apicali delle banche, in virtù dei compiti di controllo loro istituzionalmente spettanti, anche nel caso in cui in base a norma statutarie l'azienda sia stata suddivisa in distinti settori e servizi, può ravvisarsi una responsabilità penale concorrente nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione o dei suoi componenti, in virtù dei poteri di indirizzo e coordinamento e, più in generale “di garanzia”, a tutela dell'osservanza delle norme di legge.

Più esattamente è stato affermato che: *“il mancato controllo e vigilanza su specifiche questioni concernenti l'erogazione del credito, quali la determinazione del tasso soglia di usura, rientrando tra le funzioni specifiche delle banche, sono ricomprese nell'alveo di competenza degli organi di vertice, indipendentemente dal decentramento di tali funzioni ad altri organismi sottordinati ed interni alla banca, con possibilità di affermare, in caso di omissioni di controllo, in quest'ultimo caso, quantomeno la corresponsabilità, sotto il profilo penale di tali organi verticistici, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40 c.p., comma 2, secondo cui “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo”.* (Cass. sez. 2° n. 46669 del 23.11.2011 dep. il 19.12.2011).

### **3. Considerazioni nel merito**

Il procedimento penale trae avvio dalla denuncia del 06.12.2010 da parte della società “Alfas.r.l.”, corrente in Palermo e cliente della OMISSIS dal 2 ottobre del 2003 (conto corrente n. 84679 acceso presso l'Agenzia n. 1 di Palermo), che si duoleva dell'addebito di interessi usurari, degli episodi che sono stati riscontrati dalla stessa banca che con la nota in atti avente oggetto “Argomento da sottoporre all'esame del: Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2012” tra l'altro precisava: “... è stato accertato un temporaneo sfioramento del cd “Tasso soglia” in due occasioni: una prima volta, con riferimento al primo trimestre del 2010, ed una seconda volta, con riferimento al terzo

*trimestre del 2010, periodo nel corso del quale la posizione veniva appostata a sofferenza in data 9 settembre 2010 per l'importo di € 54,164,50 ...”.*

Tralasciando, almeno per il momento, di considerare le giustificazioni addotte circa questi sforamenti (comunque ritenuti dalla banca di natura accidentale) relativi al conto corrente n. 84679 della “*Alfas.r.l.*”, va invece considerato che anche la società “*Beta& C. s.a.s.*” presentava analogo atto di denuncia/querela, esattamente in data 08.03.2011, anche in questo caso per degli sforamenti (il conto corrente è quello portante n. 8112) che sono stati anche questi riconosciuti da OMISSIS che ha posto in evidenza che “*... si tratta di posizione passata a sofferenza in data 11 settembre 2009 per l'importo di € 50.476,72*” (vedi la nota sopra citata).

In riferimento alle indagini avviate a seguito di queste due *notitiae criminis* Omissis, per iniziativa dell'avv. \_\_\_\_\_, affidava un incarico ad un proprio tecnico di fiducia, individuato nel dott. \_\_\_\_\_, esperto in materia essendo anche consulente tecnico presso il Tribunale di \_\_\_\_\_, il quale redigeva una consulenza nella quale si dava atto del superamento del tasso soglia antiusura su entrambi i conti correnti citati per alcuni trimestri sebbene: “*... includendo nel calcolo la CMS, con l'ulteriore precisazione che il supero si riduce significativamente se si confronta il TEG con il tasso soglia ricalcolato in base ai criteri del vigente art. 2 co. 4° della L. 108/96 come modificato dal D.L. 70/2011 ...”.*

Nonostante queste errate precisazioni circa la regole da applicare (rientrando nel calcolo anche la c.d. commissione di massimo scoperto e non potendosi invocare la normativa successiva ai fatti introdotta dal D.L. 70/2011 per le considerazioni già tratteggiate in premessa), risulta in termini certi, anche dalla consulenza Camerra, che vi sia stato il superamento del tasso soglia, esattamente:

- per il c/c “*Island*” nel 4° trimestre e nel 1° e 3° trimestre del 2010;
- per il c/c “*Saff*” nel 3° trimestre 2009.

In effetti questi sforamenti hanno trovato più compiuta ed esatta individuazione nell'elaborato peritale del dott. Del Prete, a seguito dell'incidente probatorio disposto a conclusione delle indagini preliminari, secondo le indicazioni sulle quali appresso diffusamente si tornerà; per il momento ciò che preme sottolineare è che la stessa banca ha ammesso il dato oggettivo rappresentato dagli “sforamenti” nei due conti correnti di

diretto interesse, sebbene attribuendo tali eventi (ritenuti marginali) a degli incolpevoli errori di calcolo.

A tal fine si è fatto particolarmente leva, evidentemente in chiave difensiva, su quel sistema di calcolo dei tassi di interesse affidato ad una società esterna, la Yyy di Padova, incaricata di elaborare tali dati avvalendosi in specie di un *software* di “cimatura” dei tassi fuori soglia: una sorta di meccanismo di allarme che segnalava tutti i casi in cui la somma delle componenti passive (interessi commissioni e spese) portava a superare il tasso-soglia antiusura, così come determinato per legge.

Più esattamente, dalle dichiarazioni rese in data 03.10.2012 da S., responsabile pro tempore della U.O. Legale della Direzione Legale di OMISSIS s.p.a., risulta una prima macroscopica criticità per così dire nella “procedura informatica” connessa al passaggio in sofferenza delle posizioni dei correntisti: *“Si certamente, è stato accertato in passato che i conti correnti estinti per passaggio a sofferenza per un periodo di tempo non rientravano nel controllo della procedura informatica elaborata dal SEC; con la conseguenza della omessa “cimatura” delle liquidazioni dei conti con tassi superiori al tasso soglia di riferimento del periodo. Aggiungo altresì che accertata la predetta carenza si è provveduto alla riliquidazione e/o restituzione di quanto addebitato in eccesso rispetto al tasso soglia.”*

Sempre il predetto S, per la vicenda specifica della società “Beta& C. s.a.s.”, ha testualmente affermato: *“... per quanto concerne il III trimestre 2010 periodo in cui si è proceduto al passaggio a sofferenza del conto, vi è stata l’applicazione di tassi usurari per effetto delle criticità meglio sopra esposte.”*

Analogamente, in ordine alla vicenda della società “Alfas.r.l.”, il S. così si è espresso: *“all’esito di una citazione in giudizio ho analizzato gli estratti conto della cliente ed ho accertato in ordine al primo trimestre ed al terzo trimestre 2010 l’applicazione di tassi usurari superiori al 20% annuo.”*

Malgrado il predetto responsabile dell’ufficio legale di OMISSIS abbia anche precisato che a suo avviso l’indicato sfioramento superiore al 20% annuo sarebbe stato calcolato applicando *“le formule indicate da Banca d’Italia”*, tanto che lo stesso S. ha aggiunto di essere rimasto sorpreso e di aver relazionato (*“prima delle festività natalizie dell’anno 2011”*) per iscritto al direttore generale dell’epoca M., il dato che interessa evidenziare è

quello per cui in OMISSIS si praticavano degli interessi usurari certamente calcolati (con buona pace dell'ultima asserzione del S. sopra riportata) secondo criteri non conformi al dettato normativo ed alle indicazioni fissate da Banca d'Italia.

Ma per avere più esatta cognizione di quanto accaduto risulta di fondamentale importanza la relazione peritale del dott. Giulio Del Prete il quale, con metodo immune da vizi nonché ampiamente argomentato nei suoi passaggi e presupposti, ha esaminato i rapporti oggetto di contestazione "Alfas.r.l." e "Beta& C. s.a.s." peraltro ponendo tali risultati in raffronto con le vicende degli altri rapporti bancari similari.

Occorre precisare che il predetto perito, il quale è un dirigente facente parte del corpo ispettivo di Banca d'Italia che nella sua veste professionale si è occupato praticamente di tutte le tipologie di intermediari bancari anche per controlli antiusura, si è attenuto con scrupolo alle istruzioni della Banca d'Italia epurando i dati da ogni ambiguità per verificare le operazioni bancarie di diretto interesse processuale.

Il risultato è stato quello di individuare una serie di "errori di interpretazione della normativa" (così definiti dal dott. Del Prete) che hanno influito sugli algoritmi di funzionamento del software di "cimatura" determinando l'addebito di importi fuori soglia.

Rinviando alla relazione di perizia per tutti i particolari di dettaglio e per l'impostazione metodologica seguita, in sintesi tali "errori" sono stati individuati nei seguenti termini:

1. *l'importo che è stato imputato a denominatore del TEG Oneri per conti correnti non affidati dal software di "cimatura" è stato fino al secondo semestre del 2008 erroneamente il massimo saldo liquido dare del trimestre; successivamente, si è correttamente considerato il massimo saldo contabile<sup>1</sup> dare fino al terzo trimestre del 2009, a partire dal quale, con l'entrata in vigore della nuova commissione sugli utilizzi oltre o in assenza di fido (CFA) si è di nuovo considerato erroneamente il massimo saldo liquido dare anticipando l'entrata in vigore delle Istruzioni del 2009;*

---

<sup>1</sup> Per completezza si evidenzia che il *software* di "cimatura" nel calcolo del massimo scoperto contabile include gli interessi e le spese addebitate sul conto corrente in sede di liquidazione trimestrale. Ciò a differenza di quanto lo stesso *software* effettua per il calcolo del massimo scoperto liquido, dove tali addebiti sono correttamente esclusi. L'impostazione seguita non appare condivisibile, per cui nella perizia per la risposta ai primi quattro quesiti il massimo scoperto contabile è stato determinato escludendo dal calcolo gli addebiti effettuati in sede di liquidazione trimestrale. Ciò determina differenti denominatori della formula TEG Oneri rispetto all'impostazione seguita dalla banca su tutti i trimestri per il conto corrente n. 8112 e solo sul 1° e 4° trimestre del 2009 per il conto corrente n. 84679. Tali differenze, peraltro, producono un impatto solo sulla quantificazione del debordo del 3° trimestre del 2009 del conto corrente intestato n. 8112 .

2. *il software di “cimatura” ha annualizzato gli oneri relativi alla CFA a partire dalla segnalazione del secondo trimestre del 2010. Rimane pertanto contrario alla norma il primo trimestre del 2010, né la banca ha provveduto a restituire ex post le somme indebitamente percepite;*
3. *il software di “cimatura” non considerava ai fini del calcolo del TEG i rapporti estinti “in bonis” su iniziativa del cliente oppure passati a sofferenza nel corso del trimestre.*

*Inoltre, in merito agli addebiti di interessi e spese derivanti da operazioni antergate, il software di “cimatura” considera questi addebiti nel TEG del trimestre di competenza.”.*

Così determinate le “criticità del sistema”, è altrettanto rilevante verificare le ricadute immediate sui conti correnti in disamina secondo quelle stesse condivisibili valutazioni e conclusioni operate sempre dal perito:

*“Per quanto riguarda i conti correnti oggetto di contestazione, per il n. 8112 intestato a Beta& C. sas è stato rilevato un solo debordo (trimestre di liquidazione settembre 2009 per € 3.495,44), derivante dal fatto che la procedura di “cimatura” non considerava i rapporti chiusi o passati a sofferenza nel trimestre.*

*Per le commissioni di massimo scoperto è stato rilevato un solo supero di lieve entità (quantificato in € 11,62) per il conto corrente n. 84679 intestato a Alfasrl per il secondo trimestre del 2006, nel caso in cui le spese e gli interessi relativi a operazioni antergate vengano considerati nel trimestre di addebito contabile.*

*Per il conto corrente n. 84679 intestato a Alfasrl sono stati individuati diversi debordi: due nei trimestri di liquidazione giugno 2006 e settembre 2009 derivanti dalla circostanza che il software di “cimatura” considerava come accordato il massimo scoperto liquido e non quello contabile previsto dalle Istruzioni in vigore fino a fine 2009. In particolare, il debordo di settembre 2009 è di € 1.040 derivante dall'introduzione della CFA e dal fatto che il saldo contabile massimo era molto più piccolo di quello liquido. Anche il primo trimestre del 2010 vi è un debordo rilevante (€ 2.116,21) per la mancata annualizzazione degli oneri e l'addebito della CFA; tale importo si riduce a € 1.075,84 (debordo “compensato”) se si tolgono i debordi dei tre trimestri precedenti (cfr allegato n. 3) tenendo conto del fatto che gli oneri di questi tre trimestri per effetto dell'annualizzazione contribuiscono a determinare anche il debordo del primo trimestre 2010.*

*A proposito dei debordi calcolati sul conto corrente n. 84679 intestato a Alfasrl nel terzo trimestre del 2009 e nel primo del 2010, bisogna rilevare che nel secondo trimestre del 2010 per il suddetto conto corrente il TEG oneri con annualizzazione teorico era del 21,69% considerando la CFA addebitata nei tre trimestri precedenti e quella teorica che si sarebbe potuta contrattualmente addebitare al*

cliente nel secondo trimestre 2010 (pari a € 4.550). Il TEG complessivo teorico era del 33,66% a fronte di un tasso soglia del 19,68%.

Pertanto il software di “cimatura” ha decurtato interamente tutti gli oneri di competenza del secondo trimestre; inoltre, poiché tale decurtazione non era sufficiente a riportare il TEG all'interno del tasso soglia, in presenza della annualizzazione degli oneri relativi ai trimestri precedenti già addebitati, ha provveduto anche a decurtare una parte degli interessi (da € 1.395,30 teorici a € 898,20 effettivamente addebitati). Nella tabella sottostante sono riassunti i valori teorici e quelli effettivi:

	TEG Interessi	TEG Oneri	TEG	Tasso soglia
Teorico	11,97	21,69	33,66	19,68
Decurtato	7,70	12,04	19,75	19,68

Pertanto, i debordi quantificati nel terzo trimestre del 2009 e nel primo trimestre del 2010 (pari rispettivamente a € 1.040,37 e a € 1.075,84)<sup>2</sup> per effetto della annualizzazione nel secondo trimestre del 2010 sono stati in parte “sterilizzati” dal software di “cimatura”. In altri termini, la banca se avesse applicato al conto corrente n. 84679 intestato a Alfasrl nei tre trimestri precedenti oneri all'interno del tasso soglia, avrebbe potuto addebitare nel secondo trimestre del 2010 sul suddetto conto tutti gli interessi e una parte degli oneri da CFA contrattualmente addebitabili rimanendo all'interno del tasso soglia di riferimento. Tale importo è pari complessivamente a € 616,23 (di cui € 497,10 di interessi e € 119,13 di oneri da CFA)<sup>3</sup>. Si sottolinea che tale somma rimane comunque inferiore agli oneri impropriamente addebitati nei due trimestri precedenti (pari complessivamente a € 2.116,21).

<sup>2</sup> Il calcolo è fatto considerando gli addebiti da operazioni antergate come rilevanti nel trimestre di competenza.

<sup>3</sup> La procedura di quantificazione del su riportato importo è stata la seguente:

	CFA addebitata	Debordi quantificati	Differenza; CFA addebitabile all'interno del tasso soglia
1-2010	3.493,42	1.075,84	2.417,58
4-2009	601,70	-	601,70
3-2009	1.514,30	1.040,37	473,93
totale	5.609,42	2.116,21	3.493,21

Sommando € 3.493,21 (che rappresentano gli oneri da CFA che sarebbe stato possibile addebitare al cliente nel rispetto della normativa sull'usura) agli oneri da CFA contrattualmente addebitabili al cliente nel secondo trimestre del 2010 (come detto pari a € 4.550) si hanno gli oneri da CFA annualizzati per il secondo trimestre del 2010 pari a € 8.043,21 che determinano un TEG Oneri del 17,17% e un debordo rispetto al tasso soglia del 9,46%. L'importo quantificato in euro di tale debordo è pari a € 4.430,87. La differenza fra gli oneri da CFA contrattualmente addebitabili al cliente nel secondo trimestre del 2010 (€ 4.550) e tale importo restituisce € 119,13, cui vanno sommati gli interessi contrattualmente addebitabili e non addebitati pari a € 497,10. Gli stessi

*Un ultimo debordo è stato individuato per il conto corrente n. 84679 intestato a Alfasrl per il terzo trimestre 2010 pari a € 4.139,20 che si riduce a € 3.063,36 se si sottraggono i debordi dei tre trimestri precedenti; tale addebito improprio è derivato (come nel caso del c/c n. 8112) dal fatto che il rapporto in quel semestre era stato girato a sofferenza dalla banca.”*

Se questo è il dato oggettivo degli interessi usurari applicati (peraltro in quegli stessi termini cristallizzati nell'imputazione) ai due conti correnti in disamina, occorre da subito superare un primo elemento difensivo connesso all'asserita irrilevanza dei fatti (parrebbe sotto il profilo meramente psicologico) attesa "l'esiguità" delle somme addebitate in esubero se confrontate ai volumi di affari di OMISSIS ed agli investimenti praticati da questo istituto bancario.

L'eccezione non risulta condivisibile per diverse e convergenti considerazioni.

In primo luogo è evidente che una condotta di reato come quella in disamina, peraltro contestata ad un ente qualificato come una banca che istituzionalmente eroga il credito, prescinde dall'entità degli interessi ad usura potendo, semmai, tale componente avere rilevanza ai fini della quantificazione della pena e, se del caso, del riconoscimento dell'attenuante comune del "*danno patrimoniale di speciale tenuità*" ex art. 62 n. 4 c.p.

In ogni caso l'importo ad usura praticato nei due conti correnti sopradetti a ben vedere non è stato per nulla modesto se rapportato, come deve essere fatto, alle condizioni economiche dei due clienti correntisti in disamina (peraltro entrambi passati dalla banca in sofferenza) ed al breve periodo di riferimento.

Riprendendo i (peraltro prudenziali) conteggi formulati dal perito appare di tutta evidenza che, per esempio, per quanto riguarda il conto corrente n. 8112, intestato alla "*Beta & C. s.a.s.*", il debordo di euro 3.495,44 per il solo trimestre di liquidazione settembre 2009 ha in sé una portata rilevante, peraltro frutto di un tasso pari al 20,17%.

Analogamente per il conto corrente n. 84679, intestato alla "*Alfas.r.l.*", si è registrato un debordo di euro 1.040,00 nel terzo trimestre 2009, di euro 1.075,84 (deborso "compensato") nel primo trimestre del 2010, nonché di euro 4.139,20 (che si riduce ad euro 3.063,36 se si sottraggono i debordi dei tre trimestri precedenti) per il terzo trimestre 2010.

---

calcoli con identico risultato si possono effettuare considerando gli addebiti derivanti da operazioni antergate come rilevanti nel trimestre di addebito.

Ma al di là di queste risolutive riflessioni sulla consistenza dei fatti, si deve considerare che gli sforamenti non hanno riguardato soltanto i due conti correnti sopra citati ma si estendevano, nello stesso periodo ed in maniera per così dire sistematica, a molti altri correntisti di OMISSIS secondo quelle indicazioni fornite dal dott. Del Prete e sulle quali ci si riserva di tornare appresso.

Invero se si prendono in disamina solo singoli rapporti è evidente che gli importi potranno apparire “irrilevanti” rispetto ai ricavi di un intermediario come Omissis , giungendo alla conclusione di escludere, con un’analisi impropria così condotta, l’esistenza di un intento doloso: “... *ma, poiché uno sforamento, proprio per la natura della materia, può derivare da problematiche del sistema informativo aziendale, questo sforamento può tradursi in “n” sforamenti di “n” rapporti il cui impatto finale sul conto economico della banca è quello che va indagato ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo.*” (così il perito dott. Del Prete sul quale appresso si tornerà).

In buona sostanza l’argomento secondo il quale si sarebbe trattato di una situazione marginale, tale da poter sfuggire al controllo dei vertici della banca (ed al direttore generale di OMISSIS per quanto in questo giudizio più direttamente interessa), non tiene conto del fatto che ci si confronta, in effetti, con un fenomeno generalizzato e “di sistema” che prelevava da tanti correntisti, in situazioni analoghe a quelle qui direttamente in disamina, tassi usurari per importi che, complessivamente considerati, risultano tutt’altro che modesti e capaci, persino, di incidere sugli utili di esercizio della banca (vedi *infra*).

Già da queste prime riflessioni appare evidente che l’aspetto fondamentale è proprio quello legato all’individuazione dell’elemento soggettivo del reato, non fosse altro perché sul punto è stata concentrata la strategia difensiva peraltro in linea con quanto argomentato anche dagli originari coimputati P. e B., prima che le loro posizioni processuali venissero separate da quella dell’imputato M. ammesso al giudizio abbreviato.

Invero si è anzitutto sostenuto che il superamento del tasso soglia nei conti correnti in contestazione ricadono “... *in un segmento di tempo che ha visto il succedersi di sostanziali novità nella normativa emanata dalla Banca d’Italia, la quale è intervenuta nell’agosto del 2009 con una nuova versione delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, in sostituzione delle precedenti*



*previsioni, risalenti all'anno 2006.*" (dalle note difensive depositate all'udienza del 05.02.2015 per conto dell'imputato M.).

In merito a questo argomento difensivo che vorrebbe, più in generale, imputare a meri errori contabili gli sforamenti registrati nei due conti correnti, sia bastevole considerare che i fatti di cui ci si occupa attengono a debordi fino al terzo trimestre del 2010, ovvero un periodo in cui "le novità" introdotte con le Istruzioni della Banca d'Italia erano già note e "metabolizzate" soprattutto se si considera la caratura professionale degli organi di vertice ed operativi di Omissis , un istituto che regolarmente praticava il credito nell'ambito dei servizi offerti alla propria clientela.

In ogni caso la questione dell'annualizzazione degli oneri, l'unica astrattamente collegabile alle modifiche delle Istruzioni richiamate dalla difesa M. (che ha anche evidenziato che solo con la FAQ del 2010 la Banca d'Italia ha chiarito le questioni relative alla annualizzazione delle spese di fido), incide in minima parte sul complesso dei debordi accertati nel caso di specie dal momento che (come sopra precisato) nel primo trimestre del 2010 nel conto "*Alfas.r.l.*" è stato registrato un debordo di euro 2.116,21 per la mancata annualizzazione degli oneri e l'addebito della CFA e tale importo si riduce ad euro 1.075,84 (debordo "compensato") se si tolgono i debordi dei tre mesi precedenti.

In effetti, dalla lettura dell'elaborato scritto del dott. Del Prete, così come dalle risposte fornite da questo perito nel corso del suo esame nell'incidente probatorio (nel contraddittorio delle parti: udienze del 30.5.2013 e del 27.6.2013), si ottiene la conferma che i debordi, calcolati sempre nei termini cautelativi sopra specificati, non attengono ad ambiguità concettuali o a questioni interpretative irrisolte sul metodo contabile da applicare.

Così, per esempio, la questione metodologica, sulla quale il dott. Del Prete si è intrattenuto, delle c.d. operazioni antergate, cioè quanto ci siano dei movimenti in dare (o avere, ma di norma sono in dare) addebitati contabilmente in un trimestre, ma con data valuta in un trimestre precedente (in questi casi il sistema informatico imputa nel trimestre di addebito contabile i relativi interessi, le spese e le commissioni che sarebbero di competenza del trimestre precedente), non incide praticamente dal momento che i risultati forniti dal perito tengono conto dell'effetto di "sterilizzazione" del software di cimatura di tali voci.

Tutto ciò senza dimenticare che secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, più sopra già citato: *“Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti e obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo.*

*Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in sé particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli operatori bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte dell’istituto di credito.”* (Cass. sez. 2° n. 46669 del 23.11.2011 dep. il 19.12.2011).

L’assunto, enfatizzato in chiave difensiva, secondo cui i mutamenti strutturali del mercato finanziario dovrebbero comportare una maggiore elasticità in materia, per il fatto che una rilevazione trimestrale non starebbe al passo con un settore soggetto a cambiamenti sempre più repentini, non coglie nel segno dal momento che, viceversa, le modifiche del mercato finanziario e del credito non possono, comunque, andare “a discapito” della clientela così da esporla al pagamento di tassi di interesse ad usura.

Sotto questo profilo, anzi, vi è lo specifico onere per le banche di dotarsi di un efficace, effettivo nonché aggiornato servizio di controllo dei dati antiusura al fine di evitare il superamento del tasso soglia, tanto più che: *“In termini generali l’ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale”* (ibidem Cassazione sopra citata).

Ma al di là di queste riflessioni sulla non scusabilità degli “errori contabili” il dato davvero evidente nel caso di specie è quello per cui vi sono stati dei consistenti addebiti in usura per lo più legati al passaggio in sofferenza dei due conti correnti in disamina.

Una situazione derivante semplicemente dal fatto che la procedura di “cimatura” non considerava i rapporti chiusi in sofferenza nel trimestre (cioè quei rapporti bancari per i quali il cliente non risultava in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’istituto di credito), alla stregua di quanto indicato anche dall’avv. S. nelle dichiarazioni già prese in rassegna, nonché da quanto risulta dalla nota di OMISSIS

*“Argomento da sottoporre all’esame del: Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2012”* anche questa più sopra riportata nel suo contenuto essenziale.

Si trattava, allora, di una “scelta aziendale” che non trovava giustificazioni, neppure indirette o sottintese, in alcuna circolare o Istruzione di Banca d’Italia tanto più che le banche non possono superare il tasso soglia normativamente previsto indipendentemente dal rapporto con il cliente, tanto meno nel caso in cui costui si trovi in difficoltà o non riesca ad adempiere puntualmente alle sue obbligazioni.

Invero si è cercato di superare questa problematica dei conti in sofferenza ritenendo che tali conti non fossero seguiti in quanto “meno appetibili” perché riferibili ad un cliente insolubile o poco solvibile, un argomento non appagante dal momento che il reato di usura (dopo la riforma del 1996) è strutturato in modo tale da punire la condotta di chi pattuisca o pratici interessi oltre la soglia di usura a prescindere dalle motivazioni che possano sorreggere tale sproporzione fra le prestazioni.

Senza dimenticare che il reato di usura storicamente si incentrava sulla condotta di chi “speculava” sulla situazione di difficoltà economica della vittima del reato, così da conseguire interessi usurari, e che, ancora oggi, è prevista l’aggravante del n. 3 del comma 4 dell’art. 644 c.p. qualora il reato sia commesso *“in danno di chi si trova in stato di bisogno.”*, e, peraltro, il reato di usura si può configurare, anche senza il superamento del tasso soglia degli interessi, qualora sussista una sproporzione e la condotta avvenga con abuso delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima.

In definitiva l’argomento teso ad evidenziare che i conti passati a sofferenza sarebbero stati quelli meno remunerativi per la banca tanto che, per circa un terzo degli importi a credito, OMISSIS non avrebbe ritenuto neppure di agire per la riscossione del capitale (tanto meno degli interessi), costituisce una chiave di lettura per nulla corretta poiché tesa ad avvalorare l’idea secondo cui questi rapporti bancari, sostanzialmente quelli più “rischiosi”, sarebbero stati passibili di tassi di interessi fuori da ogni controllo e, in definitiva, usurari, salvo poi lasciare alla banca la discrezionalità di agire contro questo o quel cliente per la riscossione di quanto indebitamente contabilizzato.

Senza dimenticare che nel caso dei due correntisti indicati nell’imputazione, *“Alfas.r.l.”* e *“Beta& C. s.a.s.”*, OMISSIS ha agito per il pagamento dei saldi dei suoi crediti appostati

nei conti, comprensivi degli interessi fuori soglia calcolati dopo il passaggio a sofferenza, promuovendo specifiche azioni legali (vedi appresso).

Sempre a conferma della volontarietà della condotta, frutto di una scelta aziendale priva dei necessari controlli di vertice, va considerato che fino al secondo semestre del 2008 erroneamente veniva calcolato il massimo saldo liquido dare del trimestre anziché il massimo saldo contabile; un “errore”, si badi bene, che è stato ripreso dopo il terzo trimestre del 2009 questa volta per compensare gli effetti dell’entrata in vigore della nuova commissione sugli utilizzi oltre o in assenza di fido (CFA).

La ripresa di questa pratica (comunque illegale) in corrispondenza della citata modifica di sistema contribuisce a confermare che le voci che contribuivano a determinare i tassi di interesse non venivano casualmente imputate con effetti randomici ma, viceversa, erano strutturate in modo da rispondere a certe “strategie” economiche dell’istituto bancario.

Ma venendo a quelli che la difesa ha enfatizzato come “*errori del sistema informatico*” occorre anzitutto precisare che ai fini della valutazione di stretta rilevanza processuale non può valere a giustificare la condotta dell’odierno imputato (così come, parallelamente, quella dei due originari coimputati rinviati a giudizio) la circostanza che esisteva un sistema informatico unico per tutto il Gruppo Banca XXX affidato ad una società esterna, la Yyy di Padova, dal momento che la responsabilità in tema di usura rimane legata alle singole competenze funzionali a prescindere dalle suddivisioni interne dei compiti aziendali.

Peraltro si sottolinea che Yyy è una società consortile per azioni costituita fra istituti bancari per fornire servizi di operatività bancaria e tecnologica ai propri soci; i soci principali di Yyy sono Banca XXX (48% del capitale), ZZZ (25%) e WWW (17%).

In sostanza si tratta di una società esterna, sebbene partecipata dalla Capogruppo XXX.

Ma ciò che va affermato con chiarezza è che non si può idealmente “delegare” alla YYY la responsabilità dei debordi nei conti correnti “*Alfas.r.l.*” e “*Beta& C. s.a.s.*”, quasi a voler annullare la penale responsabilità, posto che, a prescindere da chi materialmente operava sugli algoritmi del sistema informatico per operare le “cimature”, il controllo sulla politica dei tassi di interesse doveva rimanere riservato al vertice della struttura bancaria.

Non si può semplicisticamente imputare a certi automatismi informatici la scaturigine dei fatti processuali (peraltro inseriti in una azione sistemica di condotte che hanno riguardato

molti dei correntisti di OMISSIS incidendo persino sull'utile di esercizio, vedi *infra*), dal momento che dietro ogni modifica del sistema di cimatura antiusura, così come nell'inserimento di questa o di quell'altra voce nell'algoritmo, esistevano delle ricadute immediate e dirette sul calcolo degli interessi.

L'affidamento ad un servizio informatico esterno di tale delicato compito poteva avere un senso solo se detta struttura rispondeva fedelmente agli *input* provenienti dagli organi di vertice tratteggiandosi, in caso contrario, un'assoluta mancanza di controlli da parte della struttura bancaria secondo una condotta comunque ricompresa nel perimetro dell'imputazione che viene elevata (anche) al M. (*“non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari ...”*).

Né si può ritenere che il software di cimatura, a seguito della modifica dell'impianto commissionale, sia incorso in così complesse e consistenti problematiche da richiedere (come sostenuto dalla difesa del M. nella memoria in atti) *“ben due anni di interventi correttivi, al fine di garantire l'assoluta esattezza del funzionamento”* dal momento che, a tacer d'altro, simili problematiche avrebbero dovuto imporre agli organi di vertice, tra cui il direttore generale di Omissis, di verificare in modo diverso la problematica connessa all'usura: un sistema informatico e contabile complesso come quello in disamina, tanto da richiedere una struttura esterna per fornire la necessaria operatività bancaria e tecnologica, non poteva ammettere di praticare interessi usurari solo perché la procedura informatica doveva essere adeguata e *“messa a punto”*.

Senza dimenticare che secondo i già evocati stringenti dettami della Suprema Corte le circolari o direttive in materia rientrano nell'abito di elementi che non presentano *“... in sé particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli operatori bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte dell'istituto di credito.”*

Se, dunque, l'addebito degli interessi usurari non può ricadere sull'evanescente elemento dell'errata elaborazione del software della società Yyy, va comunque considerato che alcune situazioni semplicemente non venivano prese in considerazione dalla procedura di cimatura, dunque a prescindere da possibili problematiche di aggiornamento del software.

Tornano in rilievo i rapporti passati a sofferenza per i quali era notorio, almeno certamente nell'ambito interno a Omissis, che gli stessi venissero esposti a tassi di interessi *“fuori controllo”* e, dunque, usurari nei termini chiariti.

In ogni caso va considerato che il perito dott. Del Prete ha avuto modo di verificare che tutte le implementazioni del software creato e gestito da Yyy erano frutto di deliberazioni a livello consortile, a cui le singole banche partecipavano tramite un loro rappresentante.

A prescindere dall'elevato numero di banche e società (oltre 40) che la società SEC Sevizi annoverava tra i propri clienti, rileva il fatto che la predetta società, compulsata al riguardo dal perito, abbia tra l'altro comunicato: *“Non esistono disposizioni di servizio in merito alla decisione di non inserire nel calcolo del TEG le posizioni chiuse nel trimestre (casistica conti liquidati in sofferenza), infatti una volta colto il problema si è provveduto alla bonifica delle posizioni in usura (storno giugno 2011).”*.

In buona sostanza la problematica, più volte evocata, dei conti passati in sofferenza non faceva neppure parte delle disposizioni impartite alla Yyy che, coerentemente al suo mandato, semplicemente non inseriva tali rapporti tra quelli da cimare secondo il sistema prestabilito dal software.

Perfettamente in linea con questi esiti si pongono le considerazioni racchiuse nella nota di OMISSIS del 27.09.2012, già sopra citata, che, riguardo allo sfioramento verificatosi nel corso del 3° trimestre del 2010 per il conto “Alfa”, affermava: *“... bisogna segnalare che lo stesso (sfioramento ndr.) non venne automaticamente rilevato, malgrado fossero stati affinati gli strumenti tecnici in seguito alle predette correzioni, in quanto sembra che in quel periodo, nel caso di chiusura di un conto per passaggio a sofferenza, non si effettuasse l'applicazione delle misure correttive di cui sopra. Solo in seguito al successivo accertamento della problematica, le competenti funzioni della Capogruppo e del SEC hanno predisposto apposite riqualificazioni dei rapporti di interesse al fine di sanare, grazie a successivi riaccrediti in favore dei correntisti danneggiati, l'eventuale ed accidentale superamento del tasso soglia ...”*.

Non si tratta, allora, di additare alla Yyy una scarsa competenza professionale, risultando, anzi, tale società ben accreditata e referenziata (come risulta dal verbale di ispezione di Banca d'Italia del 2008), ma semplicemente di verificare quali fossero i compiti demandati a questa società consortile in specie sulla problematica dei controlli antiusura.

In relazione ai rapporti con la YYY e, più in generale, sulle strategie dei tassi di interesse del gruppo bancario vengono in rilievo ulteriori argomentazioni difensive elaborate per sostenere che la dirigenza di OMISSIS non si interfacciava con SEC e sarebbe stata del

tutto estranea alle decisioni apicali recependo semplicemente le indicazioni provenienti dalla Capogruppo XXX.

Anche questo assunto difensivo non risulta convincente.

Invero il perito dott. Del Prete ha fornito uno spaccato della ripartizione di compiti e funzioni di indirizzo e controllo fra OMISSIS e Capogruppo pervenendo a delle risposte (anche in questo caso) chiare ed esaustive.

Più esattamente lo statuto di OMISSIS stabilisce che l'intermediario è tenuto "a osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle direttive impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo", inoltre gli amministratori "si attengono alle direttive strategiche e gestionali della Capogruppo" (cfr at. 1 statuto versione approvata il 23.06.2009).

La normativa interna relativa al governo di gruppo, adottata per la prima volta nel 2005, attribuisce alla Capogruppo funzioni di indirizzo strategico, coordinamento operativo e controllo, lasciando alle banche operanti sul territorio ampi margini di autonomia nella funzione commerciale e creditizia, nonché nella gestione del personale.

In particolare, OMISSIS ha esternalizzato alla Capogruppo l'*internal audit*, la direzione finanza, la ragioneria generale, il *risk management* e la *compliance*, istituita all'inizio del 2009; inoltre, è stato esternalizzato il sistema informativo aziendale alla Yyy di cui già si è detto.

Ebbene per tutto il periodo in esame (sempre per come accertato dal perito) le funzioni commerciale e creditizia ricomprese nella Divisione Mercati sono state sotto il diretto controllo del direttore generale dott. M. F.; lo stesso direttore M. ha ricoperto *ad interim* la funzione di capo della Divisione Mercati dal 15.01.2008 al 18.06.2009; sempre il M. è stato amministratore della YYY fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro con Omissis .

Ma ancora il direttore generale M. ha firmato i contratti di esternalizzazione del sistema informativo alla YYY, dell'*internal audit* e della *compliance* alle relative funzioni della Capogruppo, nonché, e soprattutto, ha firmato il recepimento della normativa proposta dalla Capogruppo: in particolare ha approvato i *top rate* trimestrali praticati dalla banca e l'introduzione delle commissioni CSA e CFA (sulla cui incidenza concreta si è già detto).

Già alla luce di queste indicazioni appare evidente che il ruolo del direttore generale M. non è stato semplicemente quello di recepire, passivamente e senza possibilità di interlocuzione, le direttive provenienti dalla Capogruppo sui tassi di interesse e sui metodi di calcolo, posto che, viceversa, a queste scelte aziendali egli ha partecipato non essendo peraltro estraneo, come visto, neppure all'amministrazione della società consortile Yyy.

Ma riguardo ai compiti del direttore generale di OMISSIS risulta che questo organo di vertice esercitava, tra l'altro *“il potere direttivo, organizzativo volto a conformare le attività della struttura alle esigenze della Società stessa in linea con la strategia elaborata dal Consiglio di Amministrazione e le indicazioni del Presidente”*, assicurava *“l'adeguatezza della struttura organizzativa”* così come *“il costante aggiornamento professionale proprio e dei propri collaboratori”*, nonché esercitava *“il potere di vigilanza e controllo, volto a verificare che lo svolgimento dell'attività venga effettuato secondo le strategie e le direttive della Capogruppo, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, nonché secondo le modalità stabilite all'interno”*.

Al direttore generale, al quale erano affidati anche i compiti di predisporre il budget delle spese ed investimenti (da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa validazione del Presidente) nonché la rappresentanza esterna della società, competeva anche la supervisione e vigilanza dell'Ufficio Monitoraggio Reti Commerciali, posto all'interno della Divisione Mercati, al quale Ufficio Monitoraggio era affidata la responsabilità di: *“Assicurare per l'area di competenza, lo svolgimento delle attività relative all'applicazione della normativa in materia di Trasparenza Bancaria DLg 385/93 e in materia di usura Legge 108/96 nonché della relativa normativa di Banca d'Italia in entrambi i casi”*.

Peraltro risulta che, dal punto di vista strettamente operativo, in merito ai controlli che il citato Ufficio Monitoraggio poteva concretamente effettuare, la normativa aziendale in vigore dal 2006 al 2010 non affidava specificamente a nessuna struttura il compito di controllare i tabulati elaborati *ex post* dal sistema informativo ai fini dei controlli antiusura, anche se detti tabulati sono sempre stati inviati direttamente dalla YYY, a completamento delle fasi di liquidazione, alle singole funzioni commerciali delle Banche ed in particolare per OMISSIS agli indirizzi di posta elettronica:



santi.cunsolo@bancanuova.it e monitoraggioreti@bancanuova.it (vedi la perizia Del Prete p. 20).

La circostanza che i conti “presuntivamente cimati” dalla società consortile esterna, secondo il sistema sopra descritto, non venissero, di fatto, sottoposti ad alcun ulteriore ed effettivo controllo da parte di Omissis , denota un’ulteriore macroscopica carenza nel *checkup* di questo istituto bancario, con la consapevole accettazione del rischio di debordare in tassi ad usura.

Si intende cioè evidenziare che nella filiera dei controlli interni a OMISSIS esistevano delle incompletezze organizzative tali da aver reso possibile, per esempio, che i conti passati a sofferenza e liquidati in usura ricevessero quel trattamento “atipico”, ed illegale, su cui ci si è intrattenuti.

Questi rilievi denotano la corresponsabilità del direttore generale M. per non aver controllato, pur avendo l’obbligo giuridico di attivarsi, gli interessi usurari in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate sui conti correnti in contestazione, anche se il ruolo del predetto imputato, nella “politica” dei tassi di interessi, emerge in modo se possibile ancora più diretto avuto riguardo al fatto che proprio costui, nella spiegata qualità, in data 18.05.2009 ha provveduto ad inviare ai correntisti di OMISSIS una lettera di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

In merito a questa modifica ed alle ricadute immediate che la stessa ha avuto sul calcolo del TEG si riporta di seguito uno stralcio della relazione di perizia:

*“Per quanto riguarda le altre componenti del TEG, sono di particolare rilievo le commissioni introdotte, in seguito al venire meno di quella di massimo scoperto, con lettera di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali inviata a tutti i titolari di conti correnti il 18/5/09: la “Spesa per servizio affidamento in conto” (CSA) e la “Spesa per utilizzo oltre o assenza di fido” (CFA), disciplinate con circolare n. 4809/S del 29/5/09 a firma della Direzione Generale che recepiva la analoga circolare n. 4802/S del 27/5/09 della Capogruppo (cfr allegato n. 5). Su tali commissioni non sono state previste formalmente nel periodo di riferimento facoltà di deroga per la struttura commerciale.*

*La CSA era prevista sui conti correnti affidati, calcolata in percentuale annua dell’affidamento, liquidata trimestralmente e pari al massimo stabilito dalla legge del 2% per affidamenti inferiori o uguali a € 500 mila (1% per quelli compresi fra € 500 mila e € 2 mln, 0,4% maggiori di € 2 mln).*

*La CFA era calcolata per gli scoperti di conti correnti non affidati e per gli sconfinamenti di quelli affidati in un importo moltiplicato per ogni giorno di sconfinamento, scalettato sulla base dell'importo dello sconfinamento stesso (saldi liquidi).*

*In particolare, con riferimento a quest'ultima commissione, addebitata anche sui conti correnti intestati a Alfasrl e Beta& C. sas, si ritiene che gli Organi apicali della banca avrebbero dovuto adoperare particolare attenzione nell'applicarla alla clientela per le modalità con le quali è stata strutturata, che possono dare adito alla richiesta di un corrispettivo in denaro del tutto sproporzionato rispetto alla prestazione effettuata e al rischio corso dall'intermediario (...)*".

Va peraltro considerato che se il *top rate*, in genere allineato alla soglia massima consentita dalla normativa in materia di usura, veniva attivato da una circolare della Capogruppo, tale circolare doveva essere recepita dalla direzione generale di OMISSIS con possibilità di apportare talune modifiche che stabilivano *top rate* inferiori a quelli proposti dalla Capogruppo.

Questa la tabella al riguardo stilata dal perito dott. Del Prete:

Aperture di credito in conto corrente	Tasso soglia oltre 5.000 euro	Top rate OMISSIS
31/03/2006	14,070	13,750
30/06/2006	14,235	14,000
30/09/2006	14,370	14,000
31/12/2006	14,700	14,500
31/03/2007	14,910	14,500
30/06/2007	14,850	14,750
30/09/2007	14,940	14,750
31/12/2007	14,925	14,750
31/03/2008	14,760	14,750
30/06/2008	14,820	14,750
30/09/2008	14,805	14,750
31/12/2008	15,135	15,000
31/03/2009	13,680	13,500
30/06/2009	12,930	12,750
30/09/2009	12,480	12,250
31/12/2009	12,765	12,500
31/03/2010	14,385	14,250
30/06/2010	14,730	13,000
30/09/2010	13,710	13,000
31/12/2010	13,725	13,000

L'Area commerciale di Omissis , poi, riportava nella normativa interna i *top rate* e i relativi poteri di deroga massima (verso il basso) per i vari livelli della struttura commerciale della banca.

In buona sostanza, se la “politica” dei tassi di interesse veniva concordata con la Capogruppo, fatta sempre salva la possibilità per OMISSIS di derogare al ribasso, il direttore generale M. non è certamente stato un mero “esecutore d'ordini”, vincolato alle scelte aziendali centrali nonché al sistema informatico esterno della società consortile Yyy (quella stessa società della quale peraltro il M. era anche amministratore fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro con Omissis ).

Non si può allora validamente sostenere che Omissis , e per essa il suo direttore generale, non avesse praticamente cognizione dei tassi di interesse che venivano praticati alla propria clientela tanto più che, come anticipato, esisteva (almeno formalmente) l'Ufficio Monitoraggio Reti Commerciali (posto all'interno della Divisione Mercati) il quale doveva assicurare l'applicazione della normativa anche in tema di usura ai sensi della Legge 108/96.

Sotto questo profilo assume un rilievo puramente “formalistico” il fatto che soltanto con nota del 19.09.2011 OMISSIS ha ricevuto comunicazione del “*Mancato abbattimento usura in estinzione conti*” dal momento che, a prescindere da tale comunicazione per così dire “ufficiale” da parte della Capogruppo, era di tutta evidenza che OMISSIS conoscesse l'andamento dei suoi rapporti con la clientela, anche perché la questione degli interessi sui conti passati dalla stessa banca a sofferenza era generalizzata.

A tal riguardo sia bastevole richiamare le dichiarazioni rese da S. E., della direzione organizzativa di XXX, dall'aprile del 2011 con compiti di responsabile dell'unità organizzativa processi operativi, il quale ha spiegato che esistevano dei tabulati TEG 70 e TEG 00L, relativi agli anni 2009 e 2010, inviati dalla società Yyy, nei quali venivano indicate a OMISSIS le posizioni di c/c “*liquidate e/o estinte in usura*”; dalla visione di questi tabulati (acquisiti in copia) era, dunque, relativamente agevole individuare *ex post* i rapporti in usura che trovavano, peraltro, una loro specifica collocazione contabile.

Ma al fine di perorare la “buona fede” del direttore generale M. si è sostenuto che nel momento in cui la dirigenza ha avuto cognizione degli “errori” commessi, in specie quelli riferiti ai conti passati a sofferenza, sarebbero state subito attivate le procedure, già nel

settembre del 2011, per restituire quanto indebitamente percepito con assegni di traenza al domicilio dei clienti.

Analogamente si è sostenuto, in specie per i due conti “*Alfas.r.l.*” e “*Beta& C. s.a.s.*”, che le procedure di riscossione dei relativi crediti da parte della banca sarebbero state “neutralizzate” prima ed a prescindere dell’attivazione del procedimento penale con delle azioni di correzione interne al meccanismo bancario.

L’assunto difensivo non convince e, peraltro, deve essere correttamente adeguato alle effettive emergenze processuali.

Anzitutto è appena il caso di osservare che le procedure risarcitorie valorizzate dalla difesa valgono a connotare una condotta post-fatto valida, non tanto ad escludere la punibilità (*rectius* la prova dell’elemento soggettivo del reato di usura), ma ad integrare, semmai, l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. (un’attenuante che in effetti viene riconosciuta in favore del M., nei termini di cui appresso).

Ma venendo ai due rapporti che qui direttamente rilevano, risulta che nel caso della società “*Alfas.r.l.*”, a fronte di una denuncia sporta il 06.12.2010, soltanto con lettera inviata in data 29.07.2011 è stato segnalato dalla banca “l’accidentale” superamento del tasso soglia con riaccredito al cliente del controvalore dopo che, però, si badi bene, era stata presentata istanza di ammissione al passivo del fallimento della “*Alfas.r.l.*” depositata in data 06.05.2011 nell’interesse di Omissis .

In termini se possibili ancor più eclatanti si configura la vicenda della società “*Beta& C. s.a.s.*” dal momento che, a fronte di una denuncia/querela dell’08.03.2011, risulta l’azione di recupero del credito nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al ruolo generale del Tribunale di Palermo, con numero 1263/2010, nel corso dell’udienza celebratasi il 24.09.2012, il tutto con buona pace di quella sorta di “transazione” che ha portato alla remissione della querela (benché il reato sia evidentemente procedibile d’ufficio) in data 20.02.2012.

Si intende cioè evidenziare che Omissis , sebbene già pienamente coinvolta nelle indagini penali, note anche al M. per le comunicazioni ufficiali ricevute, ha perseverato nelle azioni di recupero di quegli interessi usurari.

Soprattutto non è validamente spendibile l’argomento difensivo secondo il quale la banca, appena avuta cognizione della “problematica contabile”, si sarebbe attivata per restituire

autonomamente quanto erroneamente calcolato, posto che, viceversa, soltanto con il progredire degli accertamenti istruttori in sede penale OMISSIS ha desistito dalla sue iniziative legali in sede civilistica.

Se, dunque, la banca non ha infine ottenuto un “profitto effettivo” (a fronte del “profitto contabile” emergente dagli atti) questo esito è imputabile all’andamento delle procedure civilistiche (lo si ribadisce avviate e coltivate) ed all’intrecciarsi delle stesse con l’indagine penale nel presente procedimento.

Senza dimenticare che l’assunto secondo il quale la discrezionalità della banca nel perseguire o meno questo o quel rapporto per il recupero giudiziario dei interessi fuori soglia non vale, di per sé, ad escludere il dolo rimanendo affidate, tali scelte, a situazioni post-fatto legate a strategie puramente aziendali.

Connessa con questa problematica e, più in generale, con l’intento doloso della condotta, è quella dell’analisi comparativa con gli altri rapporti della stessa natura di quelli in contestazione negli anni 2006/2010, con la relativa incidenza percentuale dell’applicazione del differenziale di tasso (tra quello infrasoglia e quello ultrasoglia) sul conto economico complessivo di Omissis .

La questione è stata già accennata per dare atto della generalità delle violazioni così da annullare quell’assunto difensivo finalizzato a cercare di sminuire la rilevanza economica parcellizzata delle condotte dei due conti correnti per i quali si procede.

Invero nel presente giudizio abbreviato, la ricostruzione operata dal perito del TEG dei rapporti della stessa natura di quelli in contestazione, consente di rispondere ai quesiti sulla funzionalità del sistema informativo nonché di quantificare la rilevanza degli sforamenti rispetto alla soglia prevista dalla normativa di settore in rapporto al conto complessivo della banca, con evidenti ricadute anche sulla valutazione dell’elemento soggettivo del reato.

Sul punto il dott. Del Prete ha infatti osservato: “... *finché ci si sofferma solo su eventuali sforamenti di singoli rapporti (nella specie la Beta& C. sas e la Alfasrl), gli importi sono di solito sempre irrilevanti rispetto ai ricavi di un intermediario, giungendo alla conclusione di escludere con un’analisi così condotta l’esistenza di un intento doloso. Ma, poiché uno sforamento, proprio per la natura della materia, può derivare da problematiche del sistema informativo aziendale, questo sforamento può tradursi in “n” sforamenti di “n”*

rapporti il cui impatto finale sul conto economico della banca è quello che va indagato ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo.”.

In virtù di questa ragionevole impostazione sono stati calcolati i debordi, in specie negli esercizi 2009 e 2010 e sulla base dei database (per ogni trimestre di indagine) forniti dalla stessa banca, giungendo a dei risultati anche questi assai.

Queste le conclusioni elaborate dal dott. Del Prete nella sua relazione di perizia:

*“Per quanto riguarda l'esercizio 2009 sono state individuate, come già evidenziato, tre fattispecie di errore del software di “cimatura”: l'utilizzo nella formula TEG Oneri di un denominatore errato e, di norma, più favorevole alla banca nel terzo e quarto trimestre del 2009, la mancata considerazione dei rapporti chiusi nel corso del trimestre, la mancata considerazione dei rapporti senza utilizzi contabili nel corso del trimestre.*

*Di seguito è riportata una tabella con i risultati dei debordi rilevati per le fattispecie elencate (cfr allegato n. 11 per il dettaglio delle posizioni), tenendo conto che l'errato denominatore per il calcolo del TEG Oneri poteva comportare un debordo sia nel caso in cui il massimo scoperto contabile fosse minore di quello liquido, determinando una sottostima del TEG (prima riga tabella), sia nel caso in cui il massimo scoperto contabile fosse maggiore di € 5.000 e il massimo scoperto liquido invece inferiore o uguale a € 5.000 e quindi venisse utilizzato dal software di “cimatura” un tasso soglia di confronto del TEG sbagliato e più elevato di quello corretto (seconda riga della tabella).*

*Si precisa che le posizioni del 1° e del 2° trimestre 2009 che risultano in usura perché è stato errato il denominatore della formula TEG Oneri (prime due righe della tabella) derivano dal fatto che si tratta di conti correnti riliquidati in data 30/09/09 o successiva per la presenza di operazioni antergate; come detto, dal 30/09/09 il sistema informativo, infatti, nell'ambito del calcolo del TEG, ha iniziato ad utilizzare il massimo saldo dare liquido, in luogo del massimo saldo dare contabile.*

*In definitiva, per quanto il numero dei debordi e il totale dell'importo degli stessi siano di un certo rilievo, si evidenzia il risultato dell'ultima colonna della tabella in base al quale i suddetti importi non superano il 5% dell'utile di esercizio lordo del 2009 della banca pari a € 20.509.729.*

	31/03/2009		30/06/2009		30/09/2009		31/12/2009		totale		% utile di esercizio lordo
	num. c/c	importi €	num. c/c	importi €	num. c/c	importi €	num. c/c	importi €	num. c/c	importi €	
<i>max scop. cont. &lt; max scop. liquido</i>	1.367	4.362	1.780	11.607	4.757	157.509	5.127	185.249	13.031	<b>358.727</b>	<b>1,75%</b>
<i>max scop. cont. &gt; max scop. liquido, ma classe di importo errata</i>	-	-	2	31	42	6.588	39	6.166	83	<b>12.785</b>	<b>0,06%</b>
<i>totale Errato denominatore TEG Oneri</i>	<b>1.367</b>	<b>4.362</b>	<b>1.782</b>	<b>11.638</b>	<b>4.799</b>	<b>164.097</b>	<b>5.166</b>	<b>191.414</b>	<b>13.114</b>	<b>371.512</b>	<b>1,81%</b>
<i>rapporti estinti nel trimestre</i>	34	129	17	77	156	20.348	138	15.122	345	<b>35.676</b>	<b>0,17%</b>
<i>max scop. contab. = 0 affidati</i>	29	791	36	984	46	3.299	23	1.693	134	<b>6.767</b>	<b>0,03%</b>
<i>max scop. contab. =</i>	277	2.654	231	2.178	571	40.07	501	29.628	1.580	<b>74.535</b>	<b>0,36%</b>

<i>0 non affidati</i>						4						
<i>totale</i>	<b>1.707</b>	<b>7.936</b>	<b>2.066</b>	<b>14.877</b>	<b>5.572</b>	<b>227.818</b>	<b>5.828</b>	<b>237.858</b>	<b>15.173</b>	<b>488.490</b>	<b>2,38%</b>	

*Per quanto riguarda l'esercizio 2010 ai fini del calcolo del TEG Oneri sono state considerate solo le commissioni CFA e CSA<sup>4</sup>. Tale ipotesi limitativa è stata scelta sia perché le altre commissioni hanno un impatto meno rilevante in termini economici sul conto economico della banca, sia perché il loro inserimento comporta problematiche rilevanti di calcolo spesso risolvibili solo caso per caso. Pertanto, i debordi effettivi sono probabilmente superiori rispetto a quelli rilevati se si considerano tutte le fattispecie di commissioni, anche se da un calcolo approssimativo effettuato sul primo trimestre del 2010 l'importo complessivo cresce, ma non in misura rilevante.*

*La fattispecie di errore del software di "cimatura" nel 2010 rilevata riguarda la mancata annualizzazione della commissione CFA nel primo trimestre del 2010. Permangono anche le disfunzioni già presenti nel 2009, in relazione alla mancata considerazione dei rapporti chiusi nel corso del trimestre e di quelli senza utilizzi contabili nel corso del trimestre.*

*Inoltre, come già accennato (vedi risposta quesito 9), la annualizzazione della commissione CFA è stata effettuata dalla banca a partire dal secondo trimestre 2009 con il criterio stabilito dalle citate FAQ, sulla cui applicabilità si nutrono alcune perplessità.*

*Il Perito ha effettuato due diversi tipi di calcoli, seguendo il criterio stabilito dalle FAQ<sup>5</sup> e quello delle Istruzioni 2009<sup>6</sup>. Peraltro, si ritiene che i risultati del calcolo effettuato con il criterio più prudenziale delle Istruzioni 2009 siano da considerare solo a titolo di esempio, tenuto conto che in questo ambito si sta valutando l'eventuale irrilevanza/rilevanza delle somme richieste in usura rispetto al conto economico della banca ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Come in altri casi simili, la banca ha applicato un criterio di calcolo del TEG proposto dalla Banca d'Italia (quello delle FAQ); per cui si può ragionevolmente ritenere che abbia agito in buona fede, anche se questo criterio è a essa più favorevole.*

*Nella tabella sottostante sono riportati il numero di posizioni e gli importi complessivamente risultati non rispettosi della normativa con i due criteri (cfr allegato n. 12 per il dettaglio delle posizioni con il criterio FAQ). In entrambi i casi si è effettuato anche il calcolo sottraendo ai debordi rilevati per ciascun rapporto di conto corrente nel trimestre di riferimento gli eventuali debordi calcolati nei tre trimestri precedenti (deborso "compensato")<sup>7</sup>.*

<i>1° trimestre 2010</i>	<i>2° trimestre 2010</i>	<i>3° trimestre 2010</i>	<i>4° trimestre 2010</i>	<i>totale</i>	<i>% utile lordo</i>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	----------------------

<sup>4</sup> Non sono state considerate, pertanto, le spese relative alle visure, ai diritti di custodia titoli a pegno, alle garanzie rilasciate dai confidi etc.

<sup>5</sup> Tenuto conto delle informazioni presenti nei database utilizzati, non era possibile applicare esattamente il criterio stabilito dalle FAQ in presenza di uno scoperto continuativo che iniziasse in un giorno diverso dall'inizio di un trimestre, perché non si disponeva del dato dell'eventuale quota parte di CFA da considerare (al posto di quella applicata sull'intero trimestre). Pertanto, è stato scelto anche in questo caso un criterio minimale, considerando nell'annualizzazione solo la CFA relativa ai trimestri in cui lo scoperto continuativo ricopre l'intero trimestre. Ad esempio per verificare il TEG di un conto corrente nel 1° trimestre del 2010 che presenta uno scoperto continuativo dal 15/7/09 si è considerata la CFA solo del 1° trimestre 2010 e del 4° trimestre del 2009 e non quella del 3° trimestre del 2009 anche se quest'ultima è stata addebitata al cliente.

<sup>6</sup> L'annualizzazione della CFA è stata effettuata (sommando le CFA eventualmente presenti in tutti e quattro i trimestri) se risultava addebitata nel trimestre di riferimento e in almeno un altro trimestre dei tre trimestri precedenti.

<sup>7</sup> In questa quantificazione, come in quella precedente, non si tiene conto degli importi che la banca ha eventualmente restituito nel corso del 2011 ai rapporti che erano stati estinti nel corso del trimestre di riferimento, per i quali il software di "cimatura" non effettuava il calcolo del TEG.

<b>Criteria seguiti</b>	<i>num. c/c</i>	<i>importi €</i>	<i>num. c/c</i>	<i>importi €</i>	<i>num. c/c</i>	<i>importi €</i>	<i>num. c/c</i>	<i>importi €</i>	<i>importi €</i>	<i>esercizio</i>
<i>FAQ scoperto continuativo</i>	1.976	370.119	3.777	366.453	726	319.367	1.000	344.145	<b>1.400.084</b>	<b>7,5%</b>
<i>FAQ scoperto continuativo "compensato"</i>	1.930	<b>358.743</b>	2.446	231.764	362	127.416	736	142.294	<b>860.217</b>	<b>4,6%</b>

<i>Istruzioni 2009</i>	5.506	932.674	7.428	1.383.391	6.939	1.825.552	7.177	1.725.763	<b>5.867.380</b>	<b>31,4%</b>
<i>Istruzioni 2009 "compensato"</i>	4.761	817.221	6.544	783.090	4.116	795.564	3.449	452.367	<b>2.848.242</b>	<b>15,3%</b>

Come si vede dai risultati di questa ultima tabella gli importi complessivi del primo trimestre del 2010 e di tutto l'esercizio sono pari rispettivamente a € 358.743 e € 860.217 e si attestano nell'ordine al 1,9% e al 4,6% dell'utile lordo di esercizio 2010 della banca pari a € 18.661.901<sup>8</sup>. In quest'ultimo caso, tenuto conto di tutte le ipotesi prudenziali effettuate e della vicinanza della percentuale al limite del 5%, si ritiene che si possa considerare la possibilità che la soglia di "irrilevanza" sia stata superata.

Per completezza, la tabella successiva riporta gli introiti percepiti dalla banca con le commissioni CFA e CSA nei trimestri del 2010 e il rapporto percentuale fra i debordi quantificati con il criterio dello scoperto continuativo ("compensato") e i ricavi complessivi da dette commissioni."

	<i>1° trimestre 2010</i>	<i>2° trimestre 2010</i>	<i>3° trimestre 2010</i>	<i>4° trimestre 2010</i>	<i>totale</i>
<i>Introiti complessivi da CFA</i>	3.029.200	2.331.775	1.936.299	2.102.966	9.400.240
<i>Introiti complessivi da CSA</i>	2.724.039	2.786.750	2.551.418	2.588.171	10.650.378
<i>Totale commissioni CFA e CSA</i>	5.753.239	5.118.525	4.487.717	4.691.137	20.050.618
<i>Debordi con criterio FAQ compensato / totale commissioni CFA e CSA</i>	6,2%	4,5%	2,8%	3,0%	4,3%

Il criterio di calcolo risulta complessivamente immune da censure anche se il ragionamento elaborato dal perito non può essere condiviso nella sola parte in cui il dott. Del Prete ha assunto, quale parametro di "rilevanza" della condotta, il limite del 5% del conto di esercizio della banca richiamando, analogicamente, la normativa sul falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c.

<sup>8</sup> Come detto, si ritiene rilevante in questo ambito il calcolo in base al criterio dello scoperto continuativo stabilito dalle FAQ.



Appare, infatti, di tutta evidenza che il predetto limite per il falso in bilancio assume una sua specifica e circoscritta rilevanza che non può essere *tout court* trasfusa al reato di usura e ciò per il semplice fatto che le due condotte di reato differiscono sensibilmente, né l'art. 644 c.p. prevede una soglia minima di “non punibilità” riferita al conto economico del soggetto attivo del reato di usura: l'irrilevanza penale delle falsità appostate in bilancio può essere giustificata, almeno sotto una certa soglia, poiché si reputa che tale condotta non sia fraudolentemente orientata; viceversa il calcolo di interessi fuori soglia vale ad integrare un'azione delittuosa già di per sé completa in tutti i suoi elementi essenziali.

Viceversa il calcolo operato dal perito (acutamente inserito tra i quesiti dell'incidente probatorio) vale a confermare un dato di estremo rilievo (a prescindere dall'infelice scelta del limite del 5%, di cui si è detto) riferito al fatto che la vicenda che ha riguardato i due conti correnti riportati nell'imputazione non è stata isolata e, dunque, frutto di un accidentale e banale errore di calcolo del sistema informatico, ma ha riguardato una serie di rapporti similari così da confermare un “sistema di usura” che veniva contabilizzato nella mancanza di un adeguato controllo da parte degli organi aziendali di vertice.

Sia bastevole rimarcare che per l'anno 2009 gli importi complessivi in eccedenza ammontavano ad euro 488.490,00, pari al 2,38% dell'utile lordo di esercizio della banca, ed hanno riguardato un totale di ben 15.173 conti correnti; per l'anno 2010 la situazione è stata se possibile ancora più “critica”, con una eccedenza di euro 860.217, pari al 4,6% dell'utile lordo di esercizio.

Si tratta, allora, di un fenomeno che non può essere confinato alla stregua di un “incidente di percorso” avvenuto in assenza di “campanelli di allarme” e soprattutto da attribuire all'errato funzionamento del sistema informatico della società consortile esterna Yyy, ma di un'impostazione aziendale gestita, quanto meno, senza alcun controllo, cioè accettando pienamente il rischio (un rischio più che reale nonché diffuso tra i correntisti) di praticare interessi ad usura.

Quel rischio, concreto e reale, che Banca Nuova doveva evitare ponendosi come garante della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di usura.

Tutto ciò senza dire che anche il “criterio del 5%”, mutuato dal perito dal reato falso in bilancio (sebbene non condivisibile per le ragioni spiegate), nel caso dell'esercizio del 2010 viene pressoché raggiunto (4,6%) a conferma dell'estrema criticità della situazione

in Omissis : una banca nella quale quasi il 5% (per l'esattezza il 4,6%) dell'utile lordo di esercizio prevedeva delle annotazioni ad usura.

Né si può ritenere che i conteggi del dott. Del Prete sull'incidenza nel conto economico complessivo dell'Istituto bancario non siano affidabili ed oggettivi solo perché in chiave difensiva è stato proposto di riportare i dati percentuali al c.d. "margine di intermediazione" (così come suggerito dal consulente di parte dott. Camera), dal momento che il metodo proposto dal perito individua, invece, un dato perfettamente saliente e capace, come visto, di scolpire la complessità del fenomeno.

Tutto ciò senza dire che la prova dell'elemento soggettivo dei due reati di usura continuata che vengono contestati non discende, per così dire in via congetturale, dal mero dato percentuale generale, più o meno elevato a secondo dei due anni di esercizio presi in rassegna, ma da quel complesso di elementi fin qui esposti circa i conti "Alfas.r.l." e "Beta& C. s.a.s." che, nella valutazione comparativa delle altre similari situazioni, trovano un ultimo elemento di conferma.

Una conferma per così dire "di sistema" sulle modalità di erogazione del credito rispetto ad una pratica diffusa e tale da non potere davvero sfuggire al controllo di chi svolgeva funzioni apicali, come il direttore generale F. M..

Per le ragioni già esplorate anche in capo a costui incombeva il precipuo onere di informarsi a presidio del rischio usura secondo quella "posizione di garanzia" che, si badi bene, non compete soltanto (così come sostenuto dalla difesa M.) ai presidenti delle banche o ai componenti del consiglio di amministrazione, ma a tutti quei soggetti che, con compiti apicali, devono vigilare sull'osservanza della legge penale nell'erogazione del credito.

Nel caso dell'odierno imputato è stato possibile ricostruire i ramificati compiti di sua stretta rilevanza in tema di interessi bancari e di fissazione delle condizioni generali di contratto nonché nei controlli *ex ante* ed *ex post*, così che non si può validamente invocare l'assenza di responsabilità rispetto alle scelte strategiche della Capogruppo.

#### **4. Trattamento sanzionatorio**

Come sopra riconosciuta la colpevolezza, nella dosimetria della pena all'imputato non possono essere negate le circostanze attenuanti generiche, concesse sia in considerazione

dell'assenza di precedenti penali sia in considerazione del fatto che gli interessi ad usura sono stati calcolati (così come doveva avvenire) secondo il metodo "più restrittivo" vigente all'epoca dei fatti prima della riforma introdotta dal D.L. n. 70 convertito con la legge 7 luglio 2011, n. 106.

Se quest'ultima modifica non incide (per le considerazioni già espresse in premessa) sulla sussistenza del reato, viceversa può essere considerata ai fini delle attenuanti generiche, delle circostanze attenuanti che vengono riconosciute anche in relazione alla natura omissiva del reato che viene contestato in concorso con altri soggetti.

Deve essere altresì riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) c.p. poiché, in virtù delle considerazioni più sopra esposte, risulta che il danno è stato risarcito prima del giudizio.

Nel giudizio di bilanciamento, ex art. 69 c.p., le due attenuanti vanno dichiarate prevalenti rispetto alla contestata aggravante, al fine di adeguare l'entità della pena all'effettiva rilevanza dei fatti.

In conclusione, tenuto conto anche degli altri elementi di valutazione di cui agli artt. 133 e 133 *bis* c.p., si reputa congrua, ex art. 27 Cost., per la pena di anno uno di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, una pena che, in virtù dell'obbligata riduzione di 1/3 per il rito abbreviato, si attesta sul valore finale di **mesi 8 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa**; così determinata: con la duplice riduzione derivante dalle citate attenuanti prevalenti rispetto all'aggravante = mesi 10 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa; aumentata ad anno uno di reclusione ed euro 12.000,00 di multa ex art. 81 cpv. c.p.; infine ridotta di 1/3 per il rito.

Segue la condanna dell'imputato anche al pagamento delle spese processuali.

Ricorrendone i presupposti di legge e nella ragionevole previsione che l'imputato (incensurato) si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, si dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa nel termine di 5 anni ed alle condizioni di legge; per analoghe considerazioni si concede il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati non per ragione di diritto elettorale.

La complessità, la vastità nonché natura degli argomenti trattati, non disgiunti dal complessivo carico di ruolo, sono tutti elementi che hanno imposto l'indicazione del termine specificato in dispositivo per la redazione della motivazione; un termine che è

stato in seguito prorogato, di ulteriori 90 giorni, con provvedimento presidenziale del 12.05.2015 adottato, su richiesta di questo giudice ex art. 154 co. 4 *bis* disp. att. c.p.p., al fine di articolare compiutamente la motivazione della sentenza.

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara **M. F.** colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6) e 62 *bis* c.p. ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante, lo condanna alla pena, già ridotta di 1/3 per il rito abbreviato, di mesi 8 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p., ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa nel termine di 5 anni ed alle condizioni di legge, non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati non per ragione di diritto elettorale.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

**Palermo 18 febbraio 2015.**

**Il Giudice**

*Vittorio Anania*